



Comune di Novara

TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2025

GUIDA AL CONTRIBUENTE

COS'È LA TARI

La TARI è la **Tassa Rifiuti** istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla Legge di Stabilità n. 147/2013.

E' destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la riscossione della TARI i Comuni devono coprire per intero i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani e tutti i servizi di igiene urbana della città.

All'importo della TARI dovuta al **Comune** viene aggiunto un importo pari al 5%, relativo al **Tributo Ambientale Provinciale T.E.F.A.** (Decreto Decreto Pres. n. 138 del 15/09/2023), per finanziare l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Le norme che disciplinano l'applicazione della tassa sono contenute nella Legge n. 147/2013 e nel Regolamento comunale di applicazione.

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

UTENZE DOMESTICHE

Per uso abitativo sono tassabili tutti i locali coperti: alloggi, cantine, soffitte, tettoie, box e posti auto coperti. Deve essere iscritto il soggetto che ne è proprietario, usufruttuario, o inquilino, o chi a qualsiasi titolo e anche di fatto lo occupa, lo utilizza, lo detiene o ne ha il possesso.

In caso di pluralità di possessori o di detentori (ad es. eredi, conviventi o comproprietari) gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per gli immobili concessi in locazione o comodato per uso abitativo **transitorio**, per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari, **oppure ammobiliati** anche solo parzialmente, **responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario**, con facoltà di rivalersi sull'inquilino.

Gli immobili non occupati e **non utilizzati** sono esclusi dal pagamento della tassa solo se privi di mobili e suppellettili, non allacciati ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas, e non accatastati in categoria C/2, C/6 o C/7, a condizione che tale situazione sia **preventivamente dichiarata**, nelle forme e nei termini più oltre indicati.

I posti auto scoperti devono essere dichiarati, ma non sono tassati.

Sono escluse da tassazione e da obbligo di dichiarazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni quali giardini, cortili, etc. nonché le aree comuni del condominio che non possono produrre rifiuti.

UTENZE NON DOMESTICHE

La tassa è dovuta in relazione al possesso, all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di **locali** (uffici, negozi, magazzini, depositi etc.) adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, professionale e produttivo, nonché di **aree scoperte operative di attività** economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e di eventuali cantine, soffitte, tettoie, box e posti auto di pertinenza dell'attività. Coloro che usano o detengono in comune le superfici tassate sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Anche per gli immobili ad uso non abitativo può essere richiesta la non tassabilità temporanea quando siano vuoti, inutilizzati, privi di allacciamenti ad utenze e privi di autorizzazioni/SCIA per l'esercizio di attività (ad esclusione degli immobili accatastati in categoria C/2, C/6 o C/7), a condizione che tale situazione sia **preventivamente dichiarata**, nelle forme e nei termini più oltre indicati.

DETERMINAZIONE DELLA TARI

L'importo della tassa dovuta è determinato applicando la **tariffa per metro quadro** e rapportato all'anno o al numero di mesi, **risultanti dalle dichiarazioni presentate** ed applicando eventuali riduzioni o agevolazioni richieste.

La categoria tariffaria applicata è correlata alla destinazione d'uso. Per le utenze non domestiche i criteri di commisurazione delle tariffe sono diversificati in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti delle diverse attività.

La **metratura tassabile** è determinata come segue:

- **UTENZE DOMESTICHE** La metratura tassabile degli alloggi è pari alla **superficie calpestabile coperta**: si rileva misurando larghezza per lunghezza di tutte le stanze, bagni, sgabuzzini, tettoie etc. e comunicando solo il totale. Vanno incluse le

metrature di eventuali cantine o soffitte facenti parte dello stesso subalterno catastale. Vanno esclusi i muri esterni e interni, i balconi se non verandati, eventuali locali più bassi di un metro e mezzo. I box e posti auto (categoria C/6), le cantine e soffitte dotate di un proprio dato catastale (categoria C/2) e le tettoie (categoria C/7) vanno iscritti con la metratura indicata in Catasto (consistenza catastale).

- **UTENZE NON DOMESTICHE** Si utilizza la consistenza catastale per gli immobili in categoria C/2 , C/6 e C/7; la metratura calpestable per gli altri immobili ed aree.

INTRODUZIONE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE

A decorrere dal 1° gennaio 2024, con l'art. 2 comma 7 della Legge n. 60/2022 e la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", sono state istituite le componenti perequative unitarie UR1 e UR2 da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. Per l'anno 2024 ARERA ha determinato i seguenti importi, espressi in euro/utenza per anno:

- **UR1 € 0,10** - contributo perequativo nazionale per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- **UR2 € 1,50** - contributo perequativo nazionale per la copertura costi delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Gli importi delle componenti perequative riscossi dal Comune sono riversati integralmente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE TARI

Il contribuente è tenuto a presentare apposita **DICHIARAZIONE** di inizio occupazione, variazione o cessazione del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettate a TARI, valevole anche ai fini della richiesta di attivazione o cessazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il contribuente deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

1. **inizio, variazione o cessazione dell'utenza;**
2. **esistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni o il venir meno delle condizioni per beneficiarne (in mancanza le agevolazioni non possono essere riconosciute).**

Tutte le denunce, originarie o di variazione, devono obbligatoriamente indicare nome e cognome della persona fisica o ragione sociale della persona giuridica, i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo civico e la **metratura tassabile** dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, la **data** di inizio/fine/variazione della conduzione o proprietà dei locali e delle aree, e **gli identificativi catastali** (Foglio, Mappale o Particella, Subalterno) degli immobili oggetto della denuncia ed essere corredate della necessaria documentazione.

Le denunce vanno presentate al Comune utilizzando gli appositi moduli pubblicati alla pagina <https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/imposte-e-tasse/tributi/tari>, agli sportelli del Settore Politiche Fiscali di Viale Manzoni 20, o tramite mail o posta elettronica certificata, o trasmesse a mezzo posta raccomandata senza ricevuta di ritorno **entro tre mesi** dal verificarsi dell'evento e comunque entro il **31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, variazione o cessazione.**

La denuncia deve essere sottoscritta dal contribuente; nel caso sia presentata da una persona diversa dal contribuente interessato è necessaria la delega, corredata da fotocopia della carta d'identità valida del contribuente delegante.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi: se non sono intervenute variazioni non deve essere ripresentata.

Il trasferimento di residenza effettuato presso l'Anagrafe Civile **NON** comporta l'automatica iscrizione, variazione o cancellazione dai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia al Settore Politiche Fiscali del Comune.

DENUNCIA DI NUOVA OCCUPAZIONE. Il contribuente che occupa locali o aree tassabili nel Comune di Novara deve presentare denuncia di occupazione entro il termine sopra indicato.

Per ogni immobile, identificato dai propri **dati catastali**, deve essere iscritto un solo soggetto in quanto proprietario e/o conduttore per l'intera superficie.

Gli immobili vanno iscritti dalla data di proprietà, o dall'inizio del contratto di locazione per gli inquilini; i proprietari devono inoltre provvedere a dichiarare gli immobili nel caso di finita locazione.

Il rogito di acquisto di un immobile, o la comunicazione dei dati dell'immobile per il calcolo dell'IMU **NON** comportano l'automatica iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione. La denuncia TARI, inoltre, non fa parte delle pratiche espletate da commercialisti o notai, a meno che non ne siano stati esplicitamente incaricati e delegati.

DENUNCIA DI VARIAZIONE. Entro il termine sopra indicato deve essere presentata denuncia di variazione da tutti coloro che, pur essendo già regolarmente iscritti a ruolo, debbano comunicare una variazione di:

- superfici tassabili (ad es. ampliamento, fusione, scorporo metrature);
- intestazione (subentro all'interno dello stesso nucleo familiare, eredi);
- dati catastali, uso o destinazione d'uso;
- decadenza delle condizioni che hanno dato accesso a una riduzione o agevolazione (ad es. fine lavori edilizi);
- ogni altra condizione che comporti un diverso ammontare della tassa.

In caso di **decesso** del contribuente iscritto a ruolo è necessario provvedere a presentare specifica denuncia di variazione di intestazione ovvero di cessazione.

DENUNCIA DI CESSAZIONE. Si segnala in particolare modo che:

- il rogito di vendita di un immobile, o l'iscrizione a ruolo di un contribuente facente parte di un altro nucleo familiare per lo stesso immobile, non comportano l'automatica cancellazione dai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione;
- il proprietario che concede in locazione un immobile deve effettuare denuncia di cessazione a seguito di locazione a terzi, salvo il caso degli alloggi locati ammobiliati o ad uso transitorio;
- gli immobili non occupati e/o non utilizzati devono restare iscritti in capo al proprietario, con possibilità di richiederne la non tassabilità temporanea se ne ricorrono le condizioni. La chiusura delle utenze deve essere documentata. Gli immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 non usufruiscono della non tassabilità temporanea e devono pertanto restare iscritti come tassabili.

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

Al fine della determinazione del tributo, le riduzioni tariffarie, di superficie imponibile, di esclusione o di esenzione disciplinati dal Regolamento possono essere riconosciute solo a seguito di regolare e tempestiva presentazione della dichiarazione di inizio occupazione o di denuncia di variazione entro i termini previsti; il riconoscimento del relativo diritto è subordinato, a pena di decadenza, alla tempestiva presentazione della dichiarazione, corredata dalla documentazione comprovante il relativo diritto.

Il vigente regolamento TARI comunale prevede una serie di agevolazioni per beneficiare delle quali **è necessario presentare apposita dichiarazione al Settore Politiche Fiscali del Comune; in mancanza, nulla potrà essere riconosciuto.** Tutte le forme ed i requisiti necessari per accedere alle diverse forme di agevolazione, riduzione ed esenzione possono essere consultate sul Regolamento comunale ovvero richieste agli sportelli del Servizio (<https://www.comune.novara.it/amministrazione/statuto-comunale-e-regolamenti>).

A titolo esemplificativo, si ricorda la possibilità:

- per le utenze domestiche, di usufruire di riduzioni per unico occupante, per compostaggio domestico, agevolazione per nucleo familiare numeroso (correlata all'ISEE) ed esenzione (correlata all'ISEE); la riduzione del 10% della tariffa TARI per il compostaggio è riconosciuta solo ai contribuenti che risultano iscritti all'Albo Comunale Compostatori (per l'iscrizione all'Albo Compostatori è necessario contattare l'Ufficio Ambiente).
- per le utenze non domestiche, di usufruire di riduzioni per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani o per l'avvio a riciclo di talune frazioni di rifiuto urbano;
- per utenze domestiche e non domestiche, di iscrivere come temporaneamente non tassabili gli immobili per i quali ciò è consentito (privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas, e non accatastati in categoria C/2, C/6 o C/7);
- di ottenere l'esenzione per le nuove attività produttive inferiori a 250 metri quadri (art. 23 comma 1 lettera d) del Regolamento TARI) ed agevolazione per le attività produttive che cedono gratuitamente beni alimentari ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 22 comma 2 del Regolamento TARI);
- di ottenere l'esenzione per locali, aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi, detenuti od occupati dai soggetti con forma giuridica di associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.), con esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali o di pubblico esercizio a condizione che venga presentata la dichiarazione;

VERSAMENTO E SCADENZE

PRIMA RATA (acconto): 16 GIUGNO 2025

SECONDA RATA (saldo/conguaglio): 16 DICEMBRE 2025

UNICA SOLUZIONE: 16 GIUGNO 2025

ATTENZIONE: per il pagamento in unica soluzione è necessario UTILIZZARE ENTRAMBI I MODELLI F24, diversamente il Comune non potrà ricevere il pagamento.

SOLO per i nuovi contribuenti iscritti a ruolo dopo l'uscita del Ruolo Ordinario 2025, viene emesso un apposito Ruolo Suppletivo, con scadenza 30 aprile 2026.

Il pagamento della tassa deve avvenire in **autoliquidazione** da parte del contribuente entro le scadenze fissate dall'Amministrazione.

Il Comune provvede ogni anno ad inviare gli avvisi di pagamento, corredati da prospetto esplicativo delle somme dovute per ogni utenza ed i relativi modelli F24 precompilati per il versamento. **Il contribuente è comunque tenuto a versare il tributo, anche in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, che può essere richiesto agli uffici del Settore Politiche Fiscali.**

Gli avvisi di pagamento vengono inviati per posta. Vengono inviati via mail solo agli utenti che ne hanno fatto richiesta dalla propria area personale dei Servizi On Line. Alle utenze non domestiche vengono inviati via PEC.

E' sempre possibile scaricare i modelli di pagamento accedendo alla propria area personale dei Servizi On Line (<https://unica.comune-novara.it/>), oppure richiederli agli sportelli di viale Manzoni 20 o tramite mail.

Nel caso di variazioni comportanti una minore tassa, o a seguito di cessazione dell'occupazione relativa ai locali indicati nell'avviso di pagamento, presso gli sportelli del Servizio o via mail è possibile procedere alla denuncia ed aggiornamento della nuova situazione e alla ristampa dei bollettini di versamento con gli importi aggiornati.

MODALITA` DI VERSAMENTO

La TARI deve essere versata mediante il **Modello di pagamento F24** presso banche, uffici postali, concessionari della riscossione, oppure tramite home-banking e remote-banking, o dei servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fiscoonline) su www.agenziaentrate.it.

CODICE ENTE	CODICE TRIBUTO	CODICE RATEAZIONE
F952	3944 per la TARI comunale TEFA per il tributo provinciale	come da F24 precompilato

Le scadenze sono **tassative**. In caso di **omesso, parziale o tardivo versamento** dell'importo totale dovuto entro le scadenze si procederà all'emissione e notificazione di avviso di accertamento, con irrogazione delle relative **sanzioni amministrative pecuniarie**.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che non ha effettuato il versamento per la Tari 2025 entro i termini perentori indicati incorre in una **sanzione pecuniaria nella misura del 25%** degli importi non versati o versati in ritardo, oltre **agli interessi moratori**, calcolati dalla scadenza al versamento effettivo.

Il contribuente può effettuare **il ravvedimento operoso** mediante **versamento spontaneo** di imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta ed interessi legali maturati.

Il ravvedimento può essere calcolato per l'anno in corso nella propria area personale dei Servizi On Line o richiesto al Settore Politiche Fiscali.

La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato già oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento relative al tributo. Nei riquadri sottostanti sono indicate le misure delle **sanzioni** ridotte e degli **interessi legali** previsti dalla vigente normativa, nonché le scadenze utili per beneficiare delle riduzioni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO		
TIPO RAVVEDIMENTO	Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi al tasso legale	SANZIONE PECUNIARIA
SPRINT	ENTRO 14 GIORNI dalla scadenza del pagamento	0,083% per ogni giorno di ritardo
BREVE	ENTRO 30 GIORNI dalla scadenza del pagamento	1,25% FISSO
INTERMEDIO	ENTRO 90 GIORNI dalla scadenza del pagamento	1,39% FISSO
LUNGO	ENTRO IL 31/01/2026	3,125% FISSO
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore	3,57% FISSO

INTERESSE LEGALE 2025 2% annuo	calcolato sull'importo dell'imposta dovuta e non versata a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso
---	---

ACCEDENDO AI SERVIZI ON LINE del Comune di Novara è possibile visualizzare in ogni momento la propria posizione TARI e lo stato dei pagamenti aggiornato; si accede dal seguente link <https://unica.comune.novara.it/>, utilizzando:

- SPID PER PERSONE FISICHE;
- SPID OPPURE NOME UTENTE E CODICE DI ATTIVAZIONE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE (sono indicati nella prima pagina dell'avviso di pagamento TARI, oppure possono essere recuperati nella pagina di registrazione).

Per ricevere la TARI via mail: accedere ai Servizi on Line, cliccare sul menu a barre orizzontali, entrare nel profilo, infine selezionare "Voglio ricevere la TARI solo via mail".

Per calcolare il ravvedimento: accedere ai Servizi On Line/TARI 202.../DETTAGLIO TRIBUTO/F24 CON RAVVEDIMENTO

SETTORE POLITICHE FISCALI

Novara - Viale Manzoni n. 20

da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

numeri telefonici: 0321/3703720 - 0321/3703628 - 0321/3703631 - 0321/3703669 - 0321/3703638 - 0321/3703692

e-mail: tributi@comune.novara.it - PEC: tributi@pec.comune.novara.it

Centro Stampa comunale